

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 13 MARZO 2012

363^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che, a partire dalla seduta di domani, l'ordine del giorno sia integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2746 (Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155, in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651 e 1208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il **PRESIDENTE** propone che la Commissione prosegua la discussione generale sui disegni di legge in titolo, in modo da consentire che il dibattito in corso fra alcune forze politiche e di cui si ha notizia dagli organi di informazione possa essere quanto prima ricollocato nella sede propria, che è quella parlamentare. A tal fine, l'argomento potrà essere trattato anche nelle prossime settimane.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(27) PETERLINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino - Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. - Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(110) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(111) CUTRUFO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(257) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive

(696) SARO. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(708) CECCANTI ed altri. - Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità

(748) MOLINARI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza

(871) CUFFARO. - Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1105) PERDUCA ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1549) CECCANTI ed altri. - Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1550) CABRAS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1566) CHITI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1807) ESPOSITO ed altri. - Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2098) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali

(2293) RUTELLI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre

2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

(2294) RUTELLI ed altri. - Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

(2312) CECCANTI ed altri. - Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2327) CECCANTI ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale

(2357) MUSSO. - Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(2387) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Indizione di un Referendum deliberativo sulle leggi elettorali per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica

(2421) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURO. - Modifica degli articoli 56 e 58 della Costituzione in materia di mandato parlamentare

(2634) SANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato

(2650) BIANCO. - Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale

(2700) QUAGLIARIELLO ed altri. - Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

(2846) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2911) BELISARIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo

(2938) PETERLINI. - Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3001) BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica

(3035) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(3076) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3077) DEL PENNINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3122) CECCANTI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in

materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco

- e petizioni nn. 4, 12, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152 e 1201 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3037 e 3122, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3076 e rinvio; esame del disegno di legge n. 3076, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2, 3, 17, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 696, 708, 748, 871, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2098, 2293, 2294, 2312, 2327, 2357, 2387, 2421, 2634, 2650, 2700, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3037 e 3122 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il relatore **MALAN** (PdL) si sofferma sul disegno di legge n. 3076 che, su sua proposta, la Commissione conviene di trattare congiuntamente alle altre iniziative in titolo.

La proposta dei senatori Del Pennino ed altri reca modifiche solo al testo unico delle leggi per l'elezione del Senato e prevede che il territorio di ciascuna Regione sia ripartito in collegi uninominali in numero pari ai seggi assegnati a quella stessa Regione. Dopo l'attribuzione provvisoria dei seggi ai gruppi di candidati collegati in base alla cifra elettorale raccolta, si verifica se un gruppo di candidati ha ottenuto il 50,01 per cento dei voti nell'ambito della Regione. In caso positivo, se quel gruppo ha conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione, i restanti seggi sono attribuiti con metodo proporzionale; si procede nello stesso senso qualora nessun gruppo di candidati abbia raggiunto il 50,01 per cento dei voti. Qualora invece il gruppo maggioritario non abbia conseguito il 55 per cento dei seggi, gli viene assegnato un numero di seggi ulteriore fino a conseguire il 55 per cento dei seggi assegnati.

Il **PRESIDENTE** annuncia che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sarà mantenuto in esame anche nelle prossime settimane, in analogia con quanto convenuto per l'esame dei disegni di legge costituzionali in materia di riforma del Parlamento e forma di governo, per assicurare che il dibattito politico si svolga nella sede parlamentare. Inoltre, potrà essere nominato un secondo relatore, come è prassi nella Commissione in occasione dell'esame di argomenti di particolare rilievo critico.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(796) CAFORIO ed altri. - Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 7ª Commissione sul disegno di legge e sul nuovo testo del relatore. Esame. Parere contrario)

Il relatore **BATTAGLIA** (PdL) illustra il disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri. Rileva che il nuovo testo proposto dal relatore presso la Commissione di merito, all'articolo 2, comma 1, prevede che l'obbligo di svolgere i corsi di insegnamento di attività motorie sotto la responsabilità di un soggetto in possesso di titolo universitario non si applica alle strutture site nelle zone di montagna, nelle isole minori e nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tale

norma, a suo avviso, è incompatibile con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) nota che l'articolo 1 del nuovo testo proposto dal relatore introduce un obbligo che è in contrasto con le disposizioni anche più recenti e largamente condivise, dirette a semplificare lo svolgimento di attività lavorative e professionali. Nè appare congrua la motivazione sottesa alla proposta di escludere quell'obbligo per i comuni più piccoli, nelle zone di montagna e nelle isole minori. Infine, osserva che la materia trattata dal disegno di legge, cioè la formazione e l'istruzione professionale, rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva regionale.

Il senatore **PASTORE** (PdL) condivide le osservazioni critiche svolte dalla senatrice Incostante. A suo avviso, attribuendo alla laurea in attività motorie o sportive e ai titoli equiparati un valore abilitante, quale si evince dalla previsione di cui all'articolo 1 del nuovo testo proposto dal relatore, si entrerebbe in contrasto con l'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, ai sensi del quale per l'abilitazione all'esercizio professionale è prescritto un esame di Stato. In ogni caso, la costituzione di un elenco regionale dei soggetti abilitati andrebbe in senso contrario alle disposizioni più recenti dirette a promuovere un più libero accesso all'esercizio delle attività professionali. Infine, l'articolo 2, comma 1, introduce una distinzione che appare in contrasto con la Costituzione.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) sottolinea che le perplessità emerse in sede di Sottocommissione per i pareri vengono meno alla luce del dibattito che si svolge nella sede plenaria. Infatti, risulta chiaramente che i requisiti professionali devono essere gli stessi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, condivide le perplessità sollevate negli interventi precedenti in merito alla formulazione del nuovo testo proposto dal relatore e dello stesso disegno di legge n. 796. In particolare, ritiene che sia equivoca la locuzione "corsi di insegnamento di attività motorie". Invece, ritiene opportuno prevedere che lo svolgimento di quei corsi sia svolto sotto la responsabilità di soggetti dotati di una specifica qualificazione professionale, anche se la materia rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

La senatrice **ADAMO** (PD) condivide le perplessità sulla compatibilità costituzionale del disegno di legge e del nuovo testo proposto dal relatore. Sottolinea tuttavia la necessità di individuare una qualificazione intermedia tra la laurea e le abilitazioni sportive, ai fini di una adeguata regolazione dell'insegnamento delle attività motorie.

Il relatore **BATTAGLIA** (PdL) propone di esprimere un parere contrario sia sul disegno di legge n. 796 sia sul nuovo testo proposto dal relatore, in quanto sono diretti a regolare una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Il tentativo di autoqualificazione contenuto nell'articolo 1 della formulazione avanzata dal relatore, volto a classificare la materia nell'ambito della legislazione concorrente ovvero nel quadro della tutela della salute e dell'ordinamento sportivo, a suo avviso dissimula una realtà normativa ben diversa che si evince dall'oggetto dell'attività regolata, cioè i corsi di insegnamento di attività motoria. Tuttavia, si può condividere con i proponenti la necessità di coordinare e rendere coerente il quadro normativo che presiede alle autorizzazioni e ai riconoscimenti di idoneità all'esito di percorsi di formazione professionale, nelle forme consentite dalla Costituzione ovvero mediante idonee leggi regionali da promuovere nelle sedi proprie.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere contrario avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 796 E SUL NUOVO TESTO
PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione, esaminati sia il disegno di legge n. 796 sia il nuovo testo proposto dal relatore, esprime un parere contrario su entrambe le formulazioni normative, in quanto dirette a regolare una materia riservata alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione. Nel terzo comma, infatti, l'articolo 117, enunciando le materie oggetto di legislazione concorrente, si riferisce alla "istruzione, (...) con esclusione della istruzione e della formazione professionale;", materie, queste ultime, che rientrano - in questo caso in modo persino espresso - sia pure per negazione, nella cosiddetta competenza residuale innominata di cui al quarto comma del medesimo articolo 117.

D'altra parte, il tentativo di autoqualificazione contenuto nell'articolo 1 del nuovo testo proposto dal relatore, volto a classificare la materia nell'ambito della legislazione concorrente, ovvero "nel quadro della tutela della salute e dell'ordinamento sportivo", dissimula una realtà normativa ben diversa, che si evince invece in forma chiara dall'oggetto dell'attività regolata: "corsi di insegnamento di attività motorie", evidentemente afferente alla formazione e alla istruzione professionale, materia di esclusiva competenza delle Regioni.

Nondimeno, la Commissione condivide con i proponenti la consapevolezza che vi sia la necessità di coordinare e rendere coerente il quadro normativo che presiede alle autorizzazioni e ai riconoscimenti d'idoneità in materia: ciò potrà avvenire nelle forme consentite dalla Costituzione, ovvero mediante idonee leggi regionali, da promuovere nelle sedi proprie.